

Consulenti

dr.ssa Giulia Battig

dr. Nicola Cicchitti

dr. Michele D'Agnolo

Trieste, 03 giugno 2021

CIRCOLARE N. 15/2021

Oggetto: Decreto Legge Sostegni Bis: alcune novità

Gentile Cliente,

si descrivono di seguito sinteticamente alcune novità apportate dal Decreto Legge Sostegni bis (DL 73/2021, in vigore dal 26.05.2021).

Art. 19 - ACE innovativa 2021

Viene potenziato l'incentivo alla capitalizzazione delle imprese (ACE), che consiste in una deduzione dal reddito d'impresa proporzionale all'incremento del patrimonio netto aziendale delle imprese in contabilità ordinaria. Tale incremento può verificarsi ad esempio mediante apporti di capitale, rinuncia a crediti da parte dei soci, o destinazione degli utili a riserva.

In particolare:

- l'incentivo passa dal 1,3% previsto per il 2020 al 15% previsto per il 2021
- gli apporti di capitale non rilevano più dal momento della loro effettuazione, ma retroattivamente dall'inizio del periodo d'imposta
- viene posto un limite all'incremento del patrimonio agevolabile, pari a 5 milioni di euro
- in alternativa alla deduzione sarà possibile fruire di un credito d'imposta, utilizzabile a partire dal momento dell'incremento e previa comunicazione all'agenzia delle entrate.

Art. 20 - modifiche alla disciplina dei crediti d'imposta per beni strumentali nuovi

Il credito d'imposta attualmente previsto per l'acquisto di beni strumentali è utilizzabile in 3 o 5 quote annuali a seconda della tipologia del bene.

Il DL Sostegni Bis consente anche ai soggetti con volume d'affari o compensi maggiori di 5 milioni di euro annui di utilizzare il credito in un'unica quota annuale.

Art. 22 – estensione del limite annuo per i crediti compensabili

Per l'anno 2020 lo Stato consentiva di compensare crediti in F24 fino a un massimo di un milione di euro.

Il Decreto Sostegni Bis ha innalzato tale soglia a 2 milioni di euro per il 2021.

Art. 32 - credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e agli enti non commerciali spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro ed è utilizzabile in dichiarazione o in compensazione, oltre ad essere esentasse.

Verrà emanato un apposito decreto attuativo.

Lo Studio è a disposizione dei gentili Clienti per la presentazione delle istanze. Considerata la limitatezza dei fondi disponibili e la complessità delle pratiche si consiglia di intraprendere la richiesta esclusivamente a fronte di spese consistenti.

Art. 44 - indennità collaboratori sportivi

Il Decreto Sostegni bis istituisce un nuovo indennizzo per i lavoratori sportivi, inclusi quelli che collaborano con le società sportive dilettantistiche che abbiano ridotto, cessato o sospeso la loro attività a causa della pandemia.

L'indennizzo varia a seconda dei compensi percepiti nel corso del 2019, è esentasse e verrà erogato dalla società Sport e Salute Spa su apposita istanza.

Sono esclusi i percettori di altri tipi di sussidi.

Art. 47 – differimento dei termini per i contributi artigiani e commercianti

Il versamento dei contributi previdenziali alle gestioni dei commercianti e degli artigiani per il primo trimestre 2021, che scadevano il 17.05.2021, possono essere versati entro il 20.08.2021 senza alcuna maggiorazione.

Questo provvedimento era già stato anticipato dall'Inps il 13 maggio scorso (si veda in proposito la nostra circolare n. 14 del 14.05.2021).

La dilazione consentirà di fruire di un sistema di sconti di cui si attende la definizione.

Lo Studio resta a disposizione dei gentili Clienti per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

SAED SERVIZI SRL STP

Dr.ssa Giulia Battig